



Politecnico
delle Arti
di Bergamo

Via Palazzolo, 88
24122 Bergamo
www.poliartibg.it

PEC issmdonizetti@pec.it
CF/ P.IVA 03537600169
TEL 035 23 73 74

Decreto del Presidente n. 67/2026 del giorno 07.08.2026

Oggetto: Revisione del Regolamento delle tariffe del Politecnico delle Arti di Bergamo per l'a.a. 2026/2027;

IL PRESIDENTE DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO

PREMESSO che con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.0001186 del 14/10/2022, registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n. 2821, è stata disposta la statizzazione dell'Istituto Superiore di studi musicali non statale "G. Donizetti" e dell'Accademia non statale legalmente riconosciuta "G. Carrara" mediante fusione per incorporazione dell'Accademia nell'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e l'Istituzione statizzata è stata denominata Politecnico delle Arti di Bergamo "Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara" (di seguito il "**Politecnico**");

VISTO l'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il comma 6 "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508, "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";

VISTO il DPR 28.02.2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;

VISTO l'articolo 1, commi 252-267 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", attinenti all'adozione di un Regolamento in materia di contribuzione studentesca e l'applicazione degli esoneri prescritti;

RITENUTA opportuna l'adozione di tale Regolamento con riferimento alla contribuzione degli studenti per l'a.a. 2026/2027;

VISTO il Decreto Ministeriale 1016 del 04/08/2021 in materia di estensione dell'esonero della contribuzione studentesca a decorrere dall'a.a. 2021/2022;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico delle Arti di Bergamo;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio Accademico n. 4 del 27/03/2026 in materia di Regolamento Tasse e Contributi per l'a.a. 2026/2027, e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27/03/2026 con cui si è approvato il Regolamento sulle tariffe a.a. 2026/2027 del Politecnico delle Arti di Bergamo;

PRESO ATTO, altresì, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03/08/2026, con la quale è stata approvata la revisione del Regolamento sulle tariffe per l'anno accademico 2026/2027;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione del Regolamento sulle tariffe per l'anno accademico 2026/2027, nel testo revisionato e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 3 agosto 2026.

DECRETA

Art. 1 – di approvare, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03/08/2026, le modifiche al Regolamento sulle tariffe del Politecnico delle Arti di Bergamo per l'anno accademico 2026/2027, già approvato con deliberazione del Consiglio Accademico n. 4 del 27/03/2026 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27/03/2026, come di seguito specificato:

- l'articolo 5 – "Diploma accademico nella sessione straordinaria (invernale) e studenti fuori corso" del Regolamento sulle tariffe del Politecnico delle Arti di Bergamo per l'a.a. 2026/2027, viene sostituito integralmente dal seguente:

Testo previgente:

Se la prova finale è sostenuta entro la sessione invernale dell'A. A. di iscrizione, null'altro è dovuto. Se la sola prova finale è sostenuta successivamente alla suddetta ultima sessione, lo studente dovrà iscriversi tardivamente al nuovo anno pagando il 50% del contributo annuale. Lo studente che, avendo avuto la possibilità di frequentare gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica per l'intero corso di studi, non acquisendo entro la durata legale del corso il numero di crediti formativi necessario al conseguimento del titolo finale, è considerato fuori corso.

Per la determinazione del contributo dovuto, lo studente fuori corso è equiparato allo studente in corso, collocandosi nella fascia contributiva relativa al proprio reddito ISEE. Dall'iscrizione, oltre un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (2° anno fuori corso), calcolato dall'anno di prima immatricolazione anche presso altre istituzioni di Alta Formazione o universitarie, è collocato d'ufficio nella fascia contributiva massima e non ha diritto a riduzioni di merito, ad esoneri e/o a rimborsi di tasse.

Nuovo testo:

1. Se la sola prova finale viene sostenuta entro la sessione invernale dell'A. A. di iscrizione, null'altro è dovuto.
 2. Se la sola prova finale è sostenuta successivamente alla suddetta ultima sessione, lo studente dovrà iscriversi tardivamente al nuovo anno pagando il 50% del contributo annuale.
 3. Gli studenti che abbiano concluso il percorso formativo previsto dal proprio piano di studi ma che debbano sostenere la prova finale, completare eventuali esami, idoneità o frequenze obbligatorie, entro la sessione invernale dell'anno accademico di riferimento, possono completare il percorso entro tale sessione senza essere considerati effettivamente fuori corso ai fini del conseguimento del titolo finale. Per tali studenti è previsto il versamento della prima rata del contributo annuale stabilito per il primo anno fuori corso, che consentirà il completamento degli adempimenti necessari entro i termini previsti.
 4. Gli studenti che, avendo avuto la possibilità di frequentare gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbiano superato gli esami e le altre prove di verifica previste per l'intero corso di studi, non acquisendo entro la sessione invernale dell'anno accademico di riferimento il numero di crediti formativi necessario al conseguimento del titolo finale, è considerato fuori corso.
 5. Gli studenti del Triennio Accademico che abbiano superato positivamente l'esame di ammissione al Biennio Accademico potranno procedere, con riserva, all'iscrizione al Biennio stesso, anche qualora non abbiano ancora conseguito il diploma accademico di primo livello. La riserva sarà sciolta al momento del conseguimento del titolo di primo livello. Durante il periodo di iscrizione con riserva, lo studente potrà frequentare gli insegnamenti previsti dal Biennio, senza poter sostenere i relativi esami fino al conseguimento del diploma accademico di primo livello. Gli studenti che si iscrivono con riserva al Biennio Accademico sono tenuti al versamento dei contributi previsti dal presente Regolamento.
 6. Per la determinazione del contributo dovuto, lo studente fuori corso è equiparato allo studente in corso, collocandosi nella fascia contributiva relativa al proprio reddito ISEE. Dalla iscrizione, oltre un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (2° anno fuori corso), calcolato dall'anno di prima immatricolazione anche presso altre istituzioni di Alta Formazione o universitarie, è collocato d'ufficio nella fascia contributiva massima e non ha diritto a riduzioni di merito, ad esoneri e/o a rimborsi di tasse;
- l'articolo 7 – “Esoneri e agevolazioni” viene modificato mediante integrazione del comma 3, che viene sostituito dal seguente:
 3. L'iniziativa “Il tuo 100 alla maturità vale il 100% di sconto” prevede l'esonero totale dalla retta di frequenza a favore degli studenti che conseguono il diploma di scuola secondaria

superiore con votazione pari a 100/100 o 100 e lode e che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo al conseguimento del diploma. Considerato che l'accesso al Triennio Accademico (area formativa musicale) può avvenire anche prima del conseguimento del diploma di maturità, l'esonero può essere riconosciuto anche agli studenti già immatricolati che conseguano successivamente il diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari a 100/100 o 100 e lode. In tal caso, il beneficio è applicabile nell'anno accademico immediatamente successivo al conseguimento del diploma, anche qualora tale anno non coincida con il primo anno di iscrizione al percorso accademico. L'esonero è riconosciuto per un solo anno accademico nell'intero percorso di studi e non può essere applicato per più annualità.

- per effetto delle modifiche sopra indicate, il testo del Regolamento sulle tariffe del Politecnico delle Arti di Bergamo per l'anno accademico 2026/2027 viene aggiornato nella versione allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – di dare atto che, per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, restano confermate le disposizioni contenute nel Regolamento sulle tariffe del Politecnico delle Arti di Bergamo per l'anno accademico 2026/2027, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27/03/2026.

Art. 3 – di approvare il testo aggiornato del Regolamento sulle tariffe del Politecnico delle Arti di Bergamo per l'anno accademico 2026/2027, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 4 – di incaricare gli uffici competenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio dei decreti del Presidente e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Politecnico delle Arti di Bergamo.

Art. 5 – l'esecutività immediata del presente provvedimento;

Art. 6 – il decreto e il Regolamento sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Politecnico delle Arti di Bergamo.

Allegati: cs

Bergamo, 06.08.2026

Il Presidente del Politecnico delle arti di Bergamo

Dott. Giorgio Berta

REGOLAMENTO SULLE TARIFFE DEL POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Approvato con delibera del Consiglio accademico
del Politecnico delle arti di Bergamo n. 4 del 27/03/2026
e delibera del Consiglio di Amministrazione
del Politecnico delle arti di Bergamo n. 4 del 27/03/2026.
Revisionato e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
del Politecnico delle Arti di Bergamo n. 6 del 03/08/2026.

Premessa

Il presente Regolamento, emanato dal Politecnico delle arti di Bergamo, di seguito denominato “Politecnico”, disciplina le tariffe e i contributi economici dovuti dagli studenti, le modalità di pagamento e le agevolazioni, nonché gli aspetti relativi all’ammissione, alla frequenza, agli esami e ai servizi didattici erogati dall’Istituto e al rilascio di certificazioni e titoli.

Il Regolamento è redatto in coerenza con il vigente Regolamento Didattico e con la normativa vigente di riferimento.

L’immatricolazione e la frequenza ai corsi attivati presso il Politecnico è consentita previo il versamento delle tasse e dei contributi previsti nel presente Regolamento.

Il regolamento viene aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento definisce:

- a. le tipologie di contributi dovuti dagli studenti per l’ammissione, l’iscrizione, la frequenza;
- b. le fasce di contribuzione e i relativi criteri di determinazione;
- c. le modalità e le scadenze di pagamento, nonché le eventuali maggiorazioni per il ritardo nei pagamenti;
- d. le esenzioni e le agevolazioni previste e i casi di rimborso;
- e. le condizioni per gli studenti part-time, per la sospensione del percorso di studi e per i casi di rinuncia o ritiro;
- f. le modalità di rateizzazione del contributo annuale;
- g. i contributi dovuti per il rilascio di certificati, pergamene e documentazione accademica.

Art. 2 –Tasse e contributi

1. Oneri fiscali di competenza statale e regionale:

- a. Tassa di iscrizione e frequenza: € 21,43, dovuta dagli studenti iscritti al corso Propedeutico e ai Corsi Accademici di I e II livello, da versare sul c.c.p. 1016 o bonifico bancario iban IT45R0760103200000000001016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara;
- b. Tassa governativa di immatricolazione: € 6,04, dovuta solo dagli studenti iscritti al primo anno del corso Propedeutico e dei corsi accademici, da versare sul c.c.p. 1016 o bonifico bancario iban IT45R0760103200000000001016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara;
- c. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: a decorrere dall’anno accademico 2026/2027, l’importo della tassa regionale è determinato sulla base della condizione economica degli studenti nelle fasce di seguito indicate:

- la prima fascia, di importo pari a € 130.00, si applica a coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio;
- la seconda fascia, di importo pari a € 160.00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio e fino al doppio di tale livello;
- la terza fascia, di importo pari a € 190.00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore al doppio del livello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio e a coloro che non presentano l'attestazione ISEE al momento dell'iscrizione.

La tassa versata dagli studenti e dalle studentesse risultati idonei a ricevere la borsa di studio verrà rimborsata dal Politecnico, contestualmente al versamento della prima rata della borsa stessa;

d. Imposta di bollo: € 16,00, dovuta dagli studenti iscritti al corso Propedeutico e ai Corsi Accademici di I e II livello, da assolvere tramite il portale PagoPA.

2. Contributo di segreteria/immatricolazione e assicurazione: pari a € 100,00, dovuto solo dagli studenti iscritti al primo anno del corso Propedeutico e dei corsi accademici, da assolvere tramite il portale PagoPA.

3. Contributo annuale: differenziato in base al percorso di studi, da assolvere tramite il portale PagoPA.

Per i corsi accademici (Triennio e Biennio) è determinato in base alle fasce ISEE e ai crediti acquisiti;

4. Tariffe per esami e certificazioni: sono previsti €50 per ogni esame di ammissione, test attitudinale e certificazione per candidati esterni/privatisti.

Art. 3 – Determinazione delle quote

1. Per i corsi Base e Propedeutico, il contributo è pari a € 1.500,00.

2. Per i corsi accademici (Triennio e Biennio), il contributo è determinato sulla base di:

- a. situazione economica del nucleo familiare (ISEEU);
- b. anno di corso e crediti formativi accademici maturati.

3. Le fasce contributive e le relative soglie ISEEU sono approvate annualmente dagli organi competenti e pubblicate sul sito istituzionale del Politecnico, nella sezione dedicata a tasse e contributi.

4. La mancata presentazione dell'ISEEU contestualmente all'immatricolazione e/o al rinnovo dell'iscrizione comporta l'applicazione della fascia massima prevista.

Art. 4 – Corsi liberi (area formativa musicale)

1. Il Politecnico delle arti (area formativa musicale) attiva corsi liberi compatibilmente con la disponibilità di posti nelle singole classi.

2. L'iscrizione ai corsi liberi è da presentare alla Segreteria nei termini indicati sul sito istituzionale ed è subordinata alla verifica della disponibilità.

3. Le tariffe previste sono le seguenti:

a. 26 lezioni individuali da un'ora: € 1.500,00;

b. 13 lezioni individuali da un'ora: € 750,00;

c. frequenza esclusiva di lezioni collettive (es. linguaggio musicale, storia della musica, armonia): € 400,00;

d. frequenza delle sole lezioni di coro: € 150,00;

4. Il contributo annuale è da assolvere tramite il portale PagoPA.

5. I corsi liberi non danno diritto al conseguimento di titoli accademici né al riconoscimento di crediti formativi.

Art. 5 – Diploma accademico nella sessione straordinaria (invernale) e studenti fuori corso

1. Se la sola prova finale viene sostenuta entro la sessione invernale dell'A. A. di iscrizione, null'altro è dovuto.

2. Se la sola prova finale è sostenuta successivamente alla suddetta ultima sessione, lo studente dovrà iscriversi tardivamente al nuovo anno pagando il 50% del contributo annuale.

3. Gli studenti che abbiano concluso il percorso formativo previsto dal proprio piano di studi ma che debbano sostenere la prova finale, completare eventuali esami, idoneità o frequenze obbligatorie, entro la sessione invernale dell'anno accademico di riferimento, possono completare il percorso entro tale sessione senza essere considerati effettivamente fuori corso ai fini del conseguimento del titolo finale.

Per tali studenti è previsto il versamento della prima rata del contributo annuale stabilito per il primo anno fuori corso, che consentirà il completamento degli adempimenti necessari entro i termini previsti.

4. Gli studenti che, avendo avuto la possibilità di frequentare gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbiano superato gli esami e le altre prove di verifica previste per l'intero corso di studi, non acquisendo entro la sessione invernale dell'anno accademico di riferimento il numero di crediti formativi necessario al conseguimento del titolo finale, è considerato fuori corso.

5. Gli studenti del Triennio Accademico che abbiano superato positivamente l'esame di ammissione al Biennio Accademico potranno procedere, con riserva, all'iscrizione al Biennio stesso, anche qualora non abbiano ancora conseguito il diploma accademico di primo livello.

La riserva sarà sciolta al momento del conseguimento del titolo di primo livello. Durante il periodo di iscrizione con riserva, lo studente potrà frequentare gli insegnamenti previsti dal Biennio, senza poter sostenere i relativi esami fino al conseguimento del diploma accademico di primo livello.

Gli studenti che si iscrivono con riserva al Biennio Accademico sono tenuti al versamento dei contributi previsti dal presente Regolamento.

6. Per la determinazione del contributo dovuto, lo studente fuori corso è equiparato allo studente in corso, collocandosi nella fascia contributiva relativa al proprio reddito ISEE. Dalla iscrizione, oltre un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (2° anno fuori corso), calcolato dall'anno di prima immatricolazione anche presso altre istituzioni di Alta Formazione o universitarie, è collocato d'ufficio nella fascia contributiva massima e non ha diritto a riduzioni di merito, ad esoneri e/o a rimborsi di tasse.

Art. 6 – Termini di pagamento

1. Le rette sono suddivise in due rate:

- a. prima rata: da versare all'atto dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti annualmente;
- b. seconda rata: da versare entro il 31 marzo di ogni anno accademico.

2. Il mancato pagamento di ogni singola quota comporta il blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione della posizione amministrativa.

3. In caso di ritardo nel pagamento sono previste le seguenti maggiorazioni:

- a. € 30,00 fino a 30 giorni di ritardo;
- b. € 50,00 oltre il 31° giorno di ritardo.

Art. 7 – Esoneri e agevolazioni

1. Sono esonerati dal pagamento della retta di frequenza, ma non delle tasse statali e regionali:

- a. gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 (art. 3, comma 1) o con invalidità pari o superiore al 66%;
- b. gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della Legge 118/71;
- c. gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'anno accademico di riferimento.

2. Sono previste le seguenti riduzioni:

- a. riduzione del 30% sulla quota di frequenza per iscrizione a un secondo corso (doppia immatricolazione);
- b. riduzione del 10 % per gli studenti iscritti con un familiare al Politecnico e non appartenenti all'ultima fascia;
- c. riduzione al 50 % per gli studenti con disabilità compresa tra il 46 % e il 65 %.

3. L'iniziativa "Il tuo 100 alla maturità vale il 100% di sconto" prevede l'esonero totale dalla retta di frequenza a favore degli studenti che conseguono il diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari a 100/100 o 100 e lode e che si iscrivono nell'anno accademico immediatamente successivo al conseguimento del diploma. Considerato che l'accesso al Triennio Accademico (area formativa musicale) può avvenire anche prima del conseguimento del diploma di maturità, l'esonero può essere riconosciuto anche agli studenti già immatricolati che conseguano successivamente il diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari a 100/100 o 100 e lode. In tal caso, il beneficio è applicabile nell'anno accademico immediatamente successivo al conseguimento del diploma, anche qualora tale anno non coincida con il primo anno di iscrizione al percorso accademico. L'esonero è riconosciuto per un solo anno accademico nell'intero percorso di studi e non può essere applicato per più annualità.

Art. 8 – Studenti part-time

1. Lo status di studente part-time può essere riconosciuto agli studenti che:
 - a. svolgano attività lavorativa documentata per almeno sei mesi nell'anno accademico, dichiarata al momento dell'iscrizione o del rinnovo;
 - b. siano contemporaneamente iscritti a un altro corso universitario.
2. Gli studenti part-time possono acquisire fino a un massimo di 30 CFA per anno accademico e corrispondono il 70% del contributo annuale e per intero le altre tasse previste dal presente regolamento.
3. L'opzione per l'iscrizione part-time va richiesta entro i termini previsti per tutte le iscrizioni.
4. La riduzione dei contributi ottenuta con il part-time non è cumulabile con altri tipi di esoneri o agevolazioni.
5. Il passaggio di status da studente a tempo parziale a tempo pieno è consentito non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale. Ai fini del computo della durata legale del Corso Accademico l'iscrizione in modalità part-time equivale a metà anno.

Art. 9 – Sospensione e rinuncia agli studi

1. È possibile richiedere la sospensione del percorso di studi per un massimo di tre anni, con diritto alla ripresa nell'anno accademico successivo alla richiesta.
2. Per ciascun anno di sospensione è dovuto un contributo (oltre all'imposta di bollo) pari a:
 - € 150,00 per il primo anno;
 - € 200,00 per il secondo anno;
 - € 250,00 per il terzo anno.
3. In caso di rinuncia o ritiro, le somme versate per immatricolazione o iscrizione non sono rimborsabili.

Art. 10 – Rimborsi

1. Il rimborso di somme versate può essere concesso esclusivamente nei casi previsti dal presente articolo.
2. La richiesta deve essere presentata mediante apposito modulo predisposto dal Politecnico, corredato dalla documentazione necessaria.
3. La domanda è valutata dal Direttore e/o dal Vice Direttore del Politecnico e successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il rimborso può essere concesso nei seguenti casi:
 - a. pagamento non dovuto o eccedente;
 - b. mancata attivazione del corso per cause imputabili al Politecnico;
 - c. trasferimento ad altra Istituzione AFAM nei termini previsti.
5. Non sono invece rimborsabili:
 - a. le tasse statali o regionali;
 - b. i contributi per esami di ammissione e test attitudinali;
 - c. le somme versate in caso di rinuncia volontaria dopo l'inizio delle attività didattiche.

Art. 11 – Contributi per il rilascio di certificati e titoli

1. Per il rilascio della pergamena di diploma è dovuta:
 - a. la tassa governativa prevista dalla normativa vigente pari a € 15,13;
 - b. n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna.
2. Il rilascio del Diploma Supplement non comporta alcun costo per lo studente.
3. Per il rilascio di certificati sostitutivi di diploma sono richieste n. 2 marche da bollo da € 16,00.
4. Per il rilascio di certificati con esami sostenuti sono richieste n. 2 marche da bollo da € 16,00.

Art. 12 – Verifiche ed accertamenti

Il Politecnico si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere agli studenti la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune assumendo informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e ss.mm.ii;

2. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati;
3. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti;
4. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico delle Arti di Bergamo.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche alle tariffe o alle modalità di contribuzione sono deliberate dagli organi competenti (Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione) e pubblicate sul sito istituzionale prima dell'apertura delle iscrizioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore per l'anno accademico 2026/2027;
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al parere degli organi competenti del Politecnico.

Approvato con delibera del Consiglio Accademico del Politecnico delle arti di Bergamo n. 4 del 27/03/2026.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico delle arti di Bergamo n. 4 del 27/03/2026.

Bergamo, 06.08.2026

Il Presidente del Politecnico delle arti di Bergamo

Dott. Giorgio Berta